



**Comune di Castel Maggiore**  
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL  
REFERENDUM COMUNALE...**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 31 MAGGIO 2006

### **Art. 1 – Istituzione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dei referendum comunali, previsti dall'art. 17 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Sindaco indice referendum consultivi o abrogativi su questioni di rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.
3. Il referendum è strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

### **Art. 2 – Potere di iniziativa**

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata:
  - dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta;
  - da almeno 5 cittadini, costituitisi in Comitato promotore, iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché compresi all'art. 11, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto comunale.
2. Possono avviare l'iniziativa referendaria, costituendosi come Comitato promotore, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché compresi all'art. 11, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto comunale.

### **Art. 3 – Materie non oggetto di referendum**

1. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento di contabilità, i regolamenti in materia di entrate ed a contenuto finanziario, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
  - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - e) gli atti relativi al personale del Comune;
  - f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
  - g) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
  - h) gli oggetti sui quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge, a meno che la consultazione referendaria non si svolga prima che scadano i termini di legge entro cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
  - i) i provvedimenti relativi agli acquisti e alle alienazioni di immobili e le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, il referendum abrogativo può vertere su regolamenti comunali o su atti deliberativi del Consiglio a carattere generale.

### **Art. 4 – Modalità per l'avvio del procedimento del referendum**

1. Almeno 5 cittadini, costituitisi come Comitato promotore, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, una proposta di iniziativa referendaria di natura abrogativa o consultiva. La proposta è firmata dai componenti il Comitato promotore davanti al Segretario Generale (o funzionario abilitato) che autentica le firme.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
3. Qualora l'istanza riguardi un referendum consultivo e presenti più proposte, il quesito dovrà essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per..." cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
4. Qualora l'istanza riguardi un referendum abrogativo la proposta dovrà essere completata con la formula "vuole che sia abrogato..." con l'indicazione della data, numero ed oggetto del provvedimento sul quale il referendum sia richiesto.
5. Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori spese o minori entrate derivanti dal suo eventuale accoglimento. A tal fine il Responsabile del servizio finanziario del Comune

presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Lo stesso Responsabile del servizio finanziario deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

6. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum.
7. Il Segretario Generale redige apposito verbale da trasmettere entro 30 giorni al Comitato dei Garanti per il successivo esame di ammissibilità.

#### **Art. 5 – Comitato dei Garanti**

1. La proposta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato dei Garanti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, in possesso di particolare competenza giuridico-amministrativa, nominati dal Consiglio comunale, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo Consiliari.
2. Il Comitato dei Garanti dura in carica per la durata del mandato elettivo. I membri del Comitato non possono essere rieletti per più di due mandati.
3. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco e i Consiglieri comunali possono presentare memorie ed osservazioni al Comitato stesso.
4. I primi cinque firmatari dell'istanza di promozione del Referendum possono chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, il Comitato dei Garanti può promuovere uno o più incontri con i primi cinque firmatari dell'istanza.
5. Il Comitato dei Garanti giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:
  - a) l'ammissibilità delle proposte di referendum;
  - b) la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;
  - c) la sospensione del referendum in caso di scioglimento del Consiglio comunale.
6. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, le cui decisioni sono vincolanti, viene pronunciato entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta e si attiene ai seguenti criteri:
  - a) sulla esclusiva competenza comunale;
  - b) sulla esclusiva competenza del Consiglio comunale a deliberare;
  - c) sulla congruità e univocità del quesito;
  - d) sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nella ipotesi di referendum abrogativo;
  - e) sulla materia oggetto del referendum, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
7. Le decisioni del Comitato dei Garanti, verbalizzate su apposito registro, devono essere adottate e comunicate al Comitato promotore, nella persona di cui all'art. 4, comma 6 del presente Regolamento, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla adozione della delibera del Consiglio.
8. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
9. Il Consiglio comunale nella prima seduta utile prende atto con propria deliberazione della decisione espressa dal Comitato dei Garanti. L'atto adottato viene notificato al Comitato promotore, nella persona di cui all'art. 4, comma 6 del presente Regolamento, entro 5 giorni successivi all'adozione.
10. Il Comitato dei Garanti, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie dichiarate legittime ed ammissibili.
11. Ai componenti il Comitato dei Garanti spetta un'indennità pari a quella spettante ai Consiglieri comunali.

#### **Art. 6 – Raccolta delle firme**

1. In caso di referendum abrogativo, la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno 1.800 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o compresi all'art. 11, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto comunale.
2. In caso di referendum consultivo, la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o compresi all'art. 11, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto comunale.
3. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato ed ammesso dal Comitato dei Garanti; i fogli di raccolta delle firme debbono riportare gli estremi dell'atto consiliare, di cui all'art. 5, comma 8, del presente Regolamento e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.
4. Entro 5 giorni dalla notifica della delibera di adozione i firmatari dell'istanza consegnano al Segretario i fogli da vidimare, utili alla raccolta delle firme.
5. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.
6. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
7. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni dalla data di consegna dei fogli da parte del Segretario Comunale.

#### **Art. 7 – Autenticazione delle firme**

1. Ogni avente diritto, cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, nonché compreso all'art. 11, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto comunale, appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 6 del presente Regolamento, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale dallo stesso delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

#### **Art. 8 – Presentazione delle proposte di referendum e deposito firme sottoscrittori**

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti una o più firme, deve essere presentata da almeno due promotori al Segretario Comunale.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente al Comitato dei Garanti, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

#### **Art. 9 – Verifica della regolarità**

1. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dal deposito, verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica la regolarità dei requisiti

richiesti, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

#### **Art. 10 – Indizione**

1. Il Sindaco indice il referendum in una data compresa nei successivi 180 giorni, entro 5 giorni dalla data di verifica della regolarità della presentazione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in caso di referendum promosso dai cittadini, o entro 30 giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 5, comma 8, del presente Regolamento, in caso di referendum promosso dal Consiglio comunale.
2. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di adozione dell'atto secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio comunale.
3. La consultazione referendaria avviene una volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto.
4. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con altre tornate elettorali.
5. Non può essere effettuato il referendum:
  - nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale; qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
  - nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
  - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei Comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio;
  - nei quattro mesi successivi alle elezioni del nuovo Consiglio comunale.
6. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 14 ore consecutive dell'apertura dei seggi.
7. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione nonché le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.
8. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.

#### **Art. 11 – Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.
3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.
4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

### **Art. 12 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

### **Art. 13 – Disciplina della votazione**

1. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto comunale: hanno quindi diritto al voto, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, a) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di svolgimento del referendum, b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 11 dello Statuto e cioè i non residenti nel Comune ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio, c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune. Coloro che si trovano nella condizione di cui alla lettera b) dell'art. 11 dello Statuto comunale per poter esercitare il proprio diritto di voto devono iscriversi, entro i 15 giorni antecedenti a quello della votazione, in apposita lista speciale depositata presso l'Ufficio comunale per il referendum. Coloro che, pur essendo nelle condizioni previste dall'art. 11, comma 6, lett. b) dello Statuto comunale, non si siano registrati nell'apposita lista speciale, non saranno ammessi al voto.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

### **Art. 14 – Ufficio comunale per il referendum**

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile dei Servizi demografici e da un funzionario comunale di comprovata esperienza e competenza. Partecipa ai lavori dell'Ufficio comunale per il referendum un rappresentante per ogni Comitato promotore.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei cittadini aventi diritto al voto ed in particolare della lista speciale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. 45 giorni prima della data fissata per il referendum, la Giunta Comunale, sentito l'Ufficio comunale per il referendum, provvederà alla ripartizione del Comune in Sezioni. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla consultazione referendaria devono essere istituiti un minimo di cinque Sezioni: tre nel Capoluogo, una a Trebbo di Reno e una a Primo Maggio.
4. L'organizzazione e la localizzazione delle Sezioni non deve ostacolare l'attività scolastica.
5. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione.
6. Il Sindaco con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare.

### **Art. 15 – Ufficio di Sezione**

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto dal Presidente, dal segretario e da tre scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori vengono nominati dall'ufficio comunale per il referendum tra il 25°

ed il 20° giorno antecedenti la data del referendum; i criteri e le modalità per la loro nomina si ispirano alla normativa vigente per le elezioni amministrative. Il Presidente nomina il Segretario.

2. L'eventuale compenso dovuto ai componenti degli Uffici di Sezione è stabilito dalla Giunta comunale, che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario.

#### **Art. 16 – Operazioni di voto**

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.
2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.
3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori. La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria.
8. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

#### **Art. 17 – Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Concluse le operazioni tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto di cui all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori, di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

#### **Art. 18 – Proclamazione dei risultati**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.
2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 13, comma 1 del presente Regolamento.
3. Il quesito è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressa.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio comunale, uno depositato presso l'Ufficio stesso.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dell'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri comunali e ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

#### **Art. 19 - Pronunciamento del Consiglio comunale**

1. Qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo sia stata approvata, il Consiglio Comunale è tenuto a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale previsto all'art. 18 del presente Regolamento, con gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure può discostarsene. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
2. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione del provvedimento amministrativo oggetto del referendum, il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento del verbale previsto all'art. 18 del presente Regolamento, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione. Il provvedimento o la parte di esso abrogata cessa di avere vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Sindaco all'Albo pretorio, ove starà affisso per 15 giorni. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al ricevimento da parte del Presidente del Consiglio del verbale di cui all'art. 18, prende atto degli esiti della votazione.
3. In caso di esito negativo, il quesito non può essere risottoposto a referendum prima di 5 anni.

#### **Art. 20 – Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti del Comitato dei Garanti e degli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

01/06/2006



**Allegato A**  
**Parte interna**  
**REFERENDUM COMUNALE**

Volete:

(testo quesito)

**[SI]**

**[NO]**

**parte esterna**  
**Comune di Castel Maggiore**  
**Provincia di Bologna**  
**Ufficio Elettorale**

**REFERENDUM COMUNALE**

**DEL**

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

(timbro)